

REGOLAMENTO (CEE) N. 85/83 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 1983****che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, per quanto riguarda la destinazione del latte scremato in polvere da utilizzare per l'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 368/77⁽³⁾, e (CEE) n. 443/77 della Commissione⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3520/82⁽⁵⁾, prevedono disposizioni relative, rispettivamente, alla vendita mediante gara ed alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame; che l'indicazione di tale destinazione ha lo scopo di escludere unicamente i vitelli giovani che sono stati definiti nel regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3282/82⁽⁷⁾; che è pertanto opportuno modificare in modo adeguato i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:

1. Nel titolo del regolamento, i termini « dei suini e del pollame » sono sostituiti dai termini « degli animali diversi dai vitelli giovani ».
2. Nell'articolo 16, paragrafo 3, quinto trattino, i termini « da una parte all'alimentazione dei suini, dall'altra all'alimentazione del pollame » sono sostituiti dai termini « all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 443/77 è modificato come segue:

1. Nel titolo del regolamento, i termini « dei suini e del pollame » sono sostituiti dai termini « degli animali diversi dai vitelli giovani ».
2. Nell'articolo 8, paragrafo 2, quinto trattino, i termini « da una parte all'alimentazione dei suini, dall'altra all'alimentazione del pollame » sono sostituiti dai termini « all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani ».

Articolo 3

In tutti gli atti comunitari in cui si fa riferimento ai titoli dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, tali riferimenti si intendono fatti ai titoli previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 348 dell'8. 12. 1982, pag. 19.